

ALLEGATO C

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI BOLZANO

Stipulato fra l'Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, con sede in Bolzano, Piazza Verdi, codice fiscale n. 00143620219, rappresentato dal proprio Presidente e Legale Rappresentante Avv. Giovanni Salghetti Drioli, nato a Roma il 11/11/1941, che agisce per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del _____.

e

nome Banca _____ -città _____ codice fiscale n. _____
Rappresento da _____, nata/o a _____ il _____, domiciliata a _____,
_____ -codice fiscale _____, autorizzata in base alla Delibera del _____ (vedi allegato) alla stipula di contratti, viene concordato tra le parti in causa quanto segue:

ARTICOLO 1

Con effetto dal 01/01/2023 il servizio di cassa dell'Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, in seguito denominato brevemente "Ente", viene affidato a _____, in seguito denominato „Cassiere“, alle condizioni qui sotto elencate.

ARTICOLO 2

Il servizio di cassa comprende l'intera gestione delle riscossioni e dei pagamenti per conto dell'Ente. Ogni giacenza di pertinenza dell'Ente va depositata presso il Cassiere fatto salvo quanto disposto dall'art. 73 del D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ARTICOLO 3

Il servizio di cassa viene svolto senza diritto a compenso alcuno, intendendosi lo stesso affidato ed accettato a titolo gratuito. Compete tuttavia al Cassiere il rimborso di tutte indistintamente le spese vive incontrate nell'espletamento del servizio (postali, stampati, bolli, ecc.). Il rimborso è effettuato dall'Ente alla fine di ciascun trimestre, con valuta al termine, verso presentazione da parte del Cassiere dell'elenco dimostrativo.

ARTICOLO 4

Il Cassiere deve curare altresì l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'Ente. Al fine di assicurare il regolare funzionamento, il Cassiere tiene distinto da ogni altro servizio quello di cassa dell'Ente. Gli sportelli del Cassiere saranno aperti al pubblico in tutti i giorni lavorativi e con gli stessi orari previsti per gli sportelli bancari.

ARTICOLO 5

Il Cassiere deve eseguire gli incassi di ogni specie ordinati dall'Ente in base a regolari ordinativi di incasso (reversali); anche in assenza di tali ordinativi, il Cassiere deve incassare tutti gli importi a favore dell'Ente, il quale si impegna a fargli pervenire, con la massima sollecitudine le relative reversali di cassa. Per l'incasso di assegni

bancari l'Ente rilascerà al Cassiere idonea lettera di manleva. Per ogni incasso il Cassiere emette apposite quietanze numerate progressivamente.

Le reversali vengono consegnate al Cassiere con distinta in duplice esemplare di cui una, munita di firma e data, viene restituita all'Ente in segno di ricevuta.

ARTICOLO 6

Il Cassiere effettua i pagamenti in base a mandati diretti nel limite delle disponibilità di cassa.

I beneficiari sono avvisati entro due giorni direttamente dal Cassiere sull'esigibilità dei titoli di pagamento.

Il Cassiere, per i pagamenti da effettuarsi in località sfortunate di propri sportelli, è autorizzato ad appoggiare il pagamento, anche tramite altri istituti suoi corrispondenti, allo sportello bancario sito nella località più vicina.

Alle scadenze prestabilite, e sempre nell'ambito delle disponibilità di cassa, il Cassiere è tenuto tuttavia a pagare anche senza mandato di pagamento le imposte, le tasse, gli oneri sociali, gli ordini permanenti e le rate di ammortamento dei mutui sempreché l'Ente, con l'ordine firmato dal Presidente, gli trasmetta in tempo utile la documentazione necessaria.

L'Ente, a sua volta, si impegna a rimettere al più presto possibile al Cassiere regolari mandati di pagamento a copertura di dette spese.

ARTICOLO 6 bis

Le operazioni di pagamento ed incassi viene gestito esclusivamente tramite flussi informatici ABI, con trasmissione digitale degli flussi in/out.

ARTICOLO 7

L'Ente comunica preventivamente al Cassiere le generalità delle persone autorizzate alla firma degli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse con le relative firme originali. I mandati di pagamento e le reversali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o dalle persone da questi delegate.

ARTICOLO 8

I titoli di pagamento sono trasmessi al Cassiere con distinta in duplice esemplare, di cui una serve da ricevuta.

ARTICOLO 9

Il Cassiere estingue i mandati con firma di quietanza del creditore direttamente sul mandato di pagamento o su altro modulo, da allegare poi al mandato stesso.

L'Ente può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che gli stessi vengano estinti con una delle seguenti modalità:

- a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
- c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le relative tasse e spese sono a carico del beneficiario.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono le quietanze del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione ed il timbro del Cassiere.

Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente; detti documenti vanno allegati al mandato stesso.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari non riscossi o respinti dai beneficiari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa.

ARTICOLO 10

Il Cassiere su richiesta dell'Ente, suffragata da deliberazione esecutiva, deve concedere annuali anticipazioni di cassa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il ripianamento dell'anticipazione, il Cassiere si rivarrà di tutte le entrate dell'Ente, fatte salve quelle a destinazione vincolate ex lege, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

ARTICOLO 11

L'Ente indica sulle reversali e sui mandati di pagamento il trattamento fiscale al quale sono soggette le operazioni di entrata e di uscita.

Il Cassiere è responsabile della regolarità materiale della quietanza.

ARTICOLO 12

Il Cassiere si impegna a trasmettere giornalmente all'Ente il giornale di cassa contenente le operazioni eseguite.

L'Ente si impegna a sua volta di verificare le risultanze con i propri documenti e di comunicare immediatamente eventuali discordanze al Cassiere.

Il Cassiere, su richiesta dell'Ente, deve in qualsiasi momento fornire i dati relativi alla situazione di cassa e tutti i dati statistici inerenti al servizio di cassa.

ARTICOLO 13 (da definirsi sulla base dell'offerta)

I saggi d'interesse sul conto di cassa, avendo come parametro l'EURIBOR (3 mesi - 360 giorni, media del mese precedente con adeguamento mensile), sono i seguenti:

- a) sulle giacenze di cassa:** Euribor (come sopra) maggiorato di punti percentuali 0,13 (zerovirgolatredici) , con capitalizzazione trimestrale;
- b) sulle anticipazioni di cassa:** Euribor (come sopra) maggiorato di punti percentuali 2,45 (duevirgolaquarantacinque) con capitalizzazione trimestrale.

È esclusa l'applicazione di qualsiasi altra commissione.

ARTICOLO 14

Alle operazioni sul conto di cassa verranno applicate le seguenti valute:

a) per i pagamenti:

valuta dello stesso giorno dell'operazione;

b) per le entrate:

- per contanti, assegni tratti sull'Istituto Cassiere, assegni circolari:
valuta dello stesso giorno dell'operazione;
- per assegni bancari tratti su altre aziende di credito su piazza, per assegni bancari tratti su aziende di credito della provincia e per assegni bancari tratti su aziende di credito fuori provincia: **valuta del secondo giorno bancariamente lavorativo successivo all'operazione.**

ARTICOLO 15

Il Cassiere si impegna a custodire ed amministrare gratuitamente i titoli ed i valori sia di proprietà dell'Ente che di terzi ad esso affidati.

La consegna ed il ritiro di detti titoli avvengono in base ad ordini scritti firmati dalle persone di cui al precedente articolo 7 e verso ritiro o rilascio di regolare quietanza.

ARTICOLO 16

La presente convenzione ha una durata fino al 31/12/2028.

Le spese tutte inerenti alla stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico del Cassiere.

ARTICOLO 17

Entro un mese dalla fine di ogni esercizio finanziario il Cassiere si impegna a presentare un conto sommario della gestione, allegando anche tutte le reversali ed i mandati di pagamento.

L'Ente dà discarico della documentazione ricevuta mediante restituzione della seconda copia di tale rendiconto, firmata in calce dalle stesse persone autorizzate alla firma degli ordinativi di riscossione e di pagamento.

ARTICOLO 18

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto prima della scadenza in caso di gravi inadempienze dagli obblighi derivanti al Cassiere dalla convenzione stessa, da successivi accordi operativi, o da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi.

ARTICOLO 19

Il Cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 20

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono, tempo per tempo, le disposizioni statutarie dell'Ente e, in quanto compatibili, le leggi regionali per l'Ordinamento dei Comuni, il relativo regolamento di Esecuzione, nonché le norme statali e le disposizioni emanate dai Ministeri competenti.

ARTICOLO 21

Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Bolzano, _____

(Avv. Giovanni Salghetti Drioli)

Banca _____
Un procuratore
(_____)